



Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari D.L. 61/2024 / A.C. 1854

Dossier n° 76 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
15 maggio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1854
D.L.	61/2024
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	9 maggio 2024
assegnazione:	9 maggio 2024
Commissione competente :	IV Difesa
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** contiene **disposizioni in materia di distacchi e di permessi sindacali retribuiti** al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari. Definisce inoltre la **partecipazione** da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) **alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza**.

L'**articolo 2** modifica **la disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari**.

L'**articolo 3** reca disposizioni volte ad **incrementare il Fondo risorse decentrate del personale civile** del Ministero della difesa.

L'**articolo 4** dispone un significativo incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo **multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund**, aumentando, **da 1 milione, a 7.650.000** il relativo importo.

L'**articolo 5** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 5 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a **due distinte finalità**, da un lato, quella di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari; dall'altro lato, quella di assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi "in concreto non pertinente"; *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire se tali considerazioni non possano valere anche per la seconda finalità sopra individuata*; ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la coerenza con la finalità sopra indicata dell'articolo 4*, volto ad adeguare la copertura finanziaria del "NATO Innovation Fund" alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1, al comma 1**, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di cui all'art. 1480 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 6 del 2010), distacchi e permessi retribuiti, nella misura di **un distacco ogni quattromila unità di personale** e di **un'ora annua** di permesso retribuito **ogni due unità di personale**.

La relazione illustrativa – non anche il disposto dell'articolo – **specifica la natura transitoria di tale disposizione**, destinata a trovare applicazione per l'anno 2024 **in attesa della conclusione della prima contrattazione collettiva**.

Sul punto, infatti, vale la pena evidenziare che **l'articolo 1480, comma 4**, del Codice dell'ordinamento militare, riserva alla **contrattazione collettiva** la determinazione:

a) del contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) della misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

Al fine di evitare difficoltà applicative nel caso in cui la prima contrattazione collettiva si concluda prima della fine del 2024, *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione, in modo da chiarire se essa abbia effettivamente natura transitoria e di coordinarla con l'articolo 1480, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare*.